

LEGGE 18 febbraio 1999 n.28

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1990 N.15
"REGOLAMENTO ORGANICO E DI DISCIPLINA DEI CORPI MILITARI"**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 febbraio 1999.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 33 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è così modificato:

"Compongono la Commissione di Arruolamento: l'Ispettore Generale con funzioni di Presidente; il Capo di Stato Maggiore con funzioni di Vice Presidente; il Segretario del Congresso Militare; un Ufficiale di ciascun Corpo Militare; l'Ufficiale medico; un delegato del Deputato alle Milizie; il Furiere Generale dei Corpi Militari per le funzioni amministrative di competenza."

Art. 2

L'articolo 42 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

La prima nomina al grado di Sottotenente si consegue a seguito della dichiarazione di idoneità emessa dalla Commissione giudicatrice del concorso al quale possono partecipare:

1. i cittadini muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore;
2. i Sergenti Maggiori in possesso di titolo di scuola media inferiore, che comunque non potranno superare il grado di tenente.

Costituiscono elementi di idoneità:

la particolare attitudine al comando, la prestanza fisica, il titolo di studio, l'anzianità, l'assiduità in servizio e lo stato disciplinare.

Ciascun elemento di idoneità è valutato con il punteggio da 1 a 10.

In caso di parità di punteggi e di titoli, l'appartenenza ai Corpi Militari costituisce elemento preferenziale."

Art. 3

L'articolo 44 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

La Commissione di cui all'articolo 42 è composta:

dall'Ispettore Generale che svolge le funzioni di Presidente; dal Capo di Stato Maggiore che svolge le funzioni di Vice Presidente; dall'Ispettore del Corpo Militare cui si riferiscono le operazioni di concorso; dal Segretario del Congresso Militare con funzioni di verbalizzante; dal Comandante del Corpo Militare cui si riferiscono le operazioni di concorso; dall'Uditore Militare; da un delegato del Deputato alle Milizie."

Art. 4

L'ultimo comma dell'articolo 61 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è così modificato:

"Ai nominati, che all'atto della nomina siano sprovvisti di grado, è attribuito il grado come disposto dall'articolo 58."

Art. 5

All'articolo 64 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è inserito il seguente quarto comma:

"Assume le funzioni di Comandante di Piazza nelle circostanze in cui venga richiesto."

Art. 6

L'ultimo comma dell'articolo 70 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è così modificato:

"Le medaglie di fedeltà sono d'oro."

Art. 7

L'articolo 73 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è sostituito dal seguente:

"Art. 73

Le medaglie di fedeltà sono attribuite d'ufficio ai militari che abbiano raggiunto i seguenti anni di appartenenza ai Corpi Militari:

1. 35 anni: medaglia d'oro di II^a classe
2. 50 anni: medaglia d'oro di I^a classe."

Art.8

Dopo l'articolo 90 della Legge 26 gennaio 1990 n.15 è introdotto il seguente articolo 90 bis:

"Art. 90 bis

Al militare punito a norma dell'articolo 84 è inibito l'avanzamento di grado per due anni; al militare punito a norma dell'articolo 86 è inibito l'avanzamento di grado per cinque anni; al militare punito a norma dell'articolo 88 o dell'articolo 89 l'avanzamento di grado è inibito in via definitiva."

Art. 9

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 febbraio 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pietro Berti - Paolo Bollini

